

Situazione legislativa nel Cantone Ticino

Errata corrige e informazione sull'adeguamento legislativo

Il 1° settembre 2018 nel Cantone Ticino sono entrati in vigore una revisione della legge sanitaria e un regolamento con le disposizioni di applicazione. Per quanto riguarda la data dell'entrata in vigore delle varie disposizioni trovate alcune modifiche rispetto all'articolo pubblicato nell'ultima newsletter. Un'estensione del regolamento è entrata in vigore il 14 novembre 2018.

Dal 1° settembre 2018 nel Cantone Ticino sono applicabili nuove disposizioni legislative, ossia la Legge sanitaria (L San) e il Regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari. In conformità a questa nuova legislazione i terapisti già praticanti – che già prima del 1° settembre 2018 non erano in possesso di un'autorizzazione all'esercizio – e numerosi studenti non possono né esercitare la loro professione, né acquisire la pratica professionale. L'Oml TC combatte contro questa situazione insostenibile avvalendosi di supporto giuridico e politico, ma purtroppo finora senza successo. Che il nostro diploma federale sia stato contemplato nella legge sanitaria ticinese è pertanto solo una piccola soddisfazione.

Il seguente riepilogo vi fornisce una panoramica dell'attuale situazione:

- I Terapisti Complementari con Diploma federale sono autorizzati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale. Ottengono l'autorizzazione di libero esercizio.
Art. 54 della Legge sanitaria
- I terapisti complementari autorizzati dal Cantone prima dell'entrata in vigore della modifica dell'1.9.2018 e attivi nei settori di competenza del Terapista Complementare con Diploma federale possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato l'esercizio del rispettivo metodo.
Art. 102d cpv. 3, Disposizioni transitorie della legge sanitaria
- I terapisti (cantionali) che hanno ottenuto dal Cantone Ticino un'autorizzazione al libero esercizio dopo l'1.9.2018, non possono offrire prestazioni rientranti nel campo di competenza del Terapista Complementare con Diploma federale.
Art. 63.b, h) della Legge sanitaria
- I Terapisti Complementari con Certificato Settoriale devono svolgere la pratica professionale supervisionata fino all'ottenimento del diploma federale **alle dipendenze** di un Terapista Complementare con Diploma federale o di un terapeuta complementare autorizzato dal Cantone o (nuovo) di un altro professionista della salute autorizzato dal Cantone.
Art. 6 del regolamento
Il periodo della pratica professionale sotto supervisione come impiegato può essere esteso secondo il Dipartimento della sanità a più di due anni.
- Il lavoro con i clienti, eseguito nel quadro di uno stage durante una formazione di Terapia Complementare accreditata o per l'adempimento delle 250 ore con i clienti per la Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale Oml TC, deve avvenire sotto la sorveglianza e la responsabilità di un terapeuta complementare con diploma federale o di un terapeuta

complementare autorizzato dal Cantone.

Art. 58a della Legge sanitaria

Occorre ancora chiarire con il Dipartimento della sanità come soddisfare questo requisito nel quadro dello stage di una formazione di Terapia Complementare, in quanto i trattamenti richiesti devono essere eseguiti sotto sorveglianza, tuttavia nella maggior parte dei casi con propri clienti. Le terapiste e i terapisti che prevedono di assolvere il Certificato Settoriale e non hanno ancora eseguito le 250 ore con i clienti, sono tenuti a effettuare i loro trattamenti sotto sorveglianza. Ciò significa che una o un terapeuta con la qualifica richiesta dal Cantone deve essere nelle vicinanze durante questi trattamenti e sempre disponibile.

- Recentemente tutti i Terapisti Complementari già autorizzati dal Cantone hanno ricevuto una lettera informativa. L'ufficio della sanità determinerà tramite un sondaggio chi è disposto ad assumere Terapisti Complementari con Certificato Settoriale durante il periodo della pratica professionale supervisionata. La lista sarà successivamente pubblicata sul sito web del Cantone www.ti.ch/ufficiosanita.

Conclusioni

Nel Cantone Ticino i terapisti praticanti possono esercitare un metodo della Terapia Complementare secondo l'art. 1.22 del Regolamento d'Esame soltanto se rientrano nelle disposizioni transitorie della L San o sono Terapisti Complementari con Diploma federale.

Le condizioni a livello di formazione

Attualmente l'OmL TC riceve da diversi istituti di formazione ticinesi richieste di accreditamento di corsi in un metodo della Terapia Complementare e del Tronc Commun per un totale di 340 ore di contatto.

Siamo fiduciosi che a medio termine le formazioni di Terapia Complementare accreditate in determinati metodi e in particolare le formazioni Tronc Commun TC accreditate possano essere frequentate anche in Ticino.

*

Il passo delle disposizioni transitorie dell'art. 102d cpv. 3 deve essere letto come segue:
I terapisti complementari autorizzati conformemente all'art. 63 segg. previgenti all'entrata in vigore (l'1.09.2018) della modifica (approvata dal Gran Consiglio in data) 11 dicembre 2017 e attivi nei settori di competenza del «naturopata con diploma federale», del «terapista complementare con diploma federale» e dell'arteterapeuta possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato tali attività.

L'OmL TC si scusa per non aver interpretato correttamente la legge in questo punto per ragioni linguistiche.